

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOMPIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1989

Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università
e sull'istituzione di nuove università

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, ha introdotto nella legislazione universitaria, per la prima volta dopo il testo unico del 1933, il metodo della programmazione per lo sviluppo equilibrato del sistema, concludendo così gli innumerevoli tentativi dei Governi, succedutisi dall'unità nazionale in poi, di introdurre criteri legislativi volti ad individuare parametri oggettivi per un razionale assetto dell'istruzione universitaria.

Dopo un primo piano biennale transitorio 1980-1982, previsto dall'ultimo comma del richiamato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nel

febbraio 1985 fu presentato in Parlamento il primo piano di sviluppo dell'università per gli anni 1982-1986.

Nel corso del dibattito emerse, in entrambi i rami del Parlamento, l'esigenza di modificare la procedura per l'adozione del piano «al fine di semplificare il procedimento e chiarire la responsabilità dei vari organi che partecipano ad esso».

Nella discussione si rilevò anche la difficoltà di rispettare l'arco temporale di riferimento del piano proprio per la «macchinosità delle procedure», che sono motivo di una particolare lentezza dell'*iter* di predisposizione complessiva e di elaborazione e approvazione del piano.

Nel testo del parere espresso rispettivamente

te dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 31 maggio 1985 e il 28 maggio 1985 emergono, dalle osservazioni delle diverse parti politiche, l'opportunità di una revisione delle procedure relative alla predisposizione del piano di sviluppo e l'esigenza di formulare in merito precise proposte.

Anche durante il dibattito attualmente in corso presso le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato, alle quali è stato sottoposto lo schema di piano quadriennale 1986-1990, è emerso un generale consenso sulla opportunità di modificare le regole procedurali che presiedono all'approvazione del piano.

Da ciò deriva la necessità di predisporre uno specifico intervento legislativo per la modifica delle procedure per l'emanazione del piano e per ridisciplinare l'istituzione di nuove sedi universitarie.

Il presente disegno di legge introduce un sistema di delegificazione per l'istituzione di nuovi atenei, innovando la normativa dettata dalla legge 14 agosto 1982, n. 590, che statuisce che l'istituzione di nuove università statali e di nuove facoltà e corsi di laurea in sedi diverse da quelle di università statali già esistenti può essere disposta solo con legge. Il provvedimento che si propone, invece, si incentra sulla possibilità di istituire nuove facoltà e corsi di laurea anche in sedi diverse con procedura amministrativa e di costituire successivamente tali strutture in nuove università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, qualora le stesse raggiungano determinati parametri oggettivi preventivamente stabiliti.

La prossima entrata in vigore di una più ampia autonomia universitaria fa sì che il piano quadriennale rappresenti uno strumento di coordinamento, di visione organica e programmata delle esigenze dell'università italiana. Tale autonomia potrà spingersi fino alla istituzione di nuove facoltà e corsi di laurea con misure amministrative e sperimentali di decentramento adottate da ciascun ateneo purchè in conformità al piano stesso. Questi insediamenti non potranno tuttavia dare vita a nuove università se non mediante decreto del Ministro emanato in conformità alle previsioni

del piano quadriennale, sul quale si sono previamente espresse le Commissioni permanenti.

La nuova normativa proposta ha poi il pregio, da un lato, di alleggerire il peso finanziario collegato all'insediamento immediato di una nuova università o di un nuovo polo universitario e, dall'altro, di sperimentare se la previsione del piano per un riequilibrio ottimale del sistema risponda ai requisiti indispensabili, che richiedono un'efficace formazione professionale e scientifica dei giovani nell'ambito territoriale, nonché la concreta disponibilità degli enti locali e delle istituzioni scientifiche per rendere le nuove istituzioni effettivamente funzionali.

Tale fase, che può definirsi «sperimentale» quale preludio ad eventuali atenei, costituisce pertanto una scelta politica di fondo che tiene conto dell'annoso dibattito sull'argomento e che può scoraggiare o superare questioni locali di campanilismo o di interessi concorrenti di diversa provenienza. Infatti, proprio le passate esperienze, con le incertezze o gli esiti negativi prodotti da scelte miranti alla realizzazione di nuove università senza una preventiva sperimentazione sul campo tesa ad accertarne l'utilità e soprattutto la funzionalità, inducono a riconsiderare la complessiva strategia di riequilibrio ed espansione del sistema universitario nazionale. Ed è da tale preventiva sperimentazione che possono essere valutate le aspettative in ordine alla partecipazione studentesca e all'apporto degli enti soggetti interessati.

Con un sistema di automatismo basato su oggettivi parametri prefissati, che non lascia spazio ad alcuna discrezionalità decisionale, sempre nel rispetto, come si è detto, delle linee del piano di sviluppo, potrà quindi procedersi o alla trasformazione delle nuove facoltà o corsi di laurea decentrati o gemmati in un nuovo ateneo effettivamente in grado di crescere e di svilupparsi o al loro consolidamento, quali strutture stabilmente decentrate, o, infine, alla chiusura o trasformazione integrale del corso attivato che non abbia risposto alle attese che ne hanno motivato la sperimentazione.

Alle sopra esposte finalità risponde il presente disegno di legge, che consta di tre articoli.

L'articolo 1 disciplina la procedura per la predisposizione e l'approvazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università.

L'articolo 2 detta disposizioni per l'istituzione delle nuove università sulla base delle linee fissate dal piano, che deve determinare il fabbisogno finanziario e di personale, e fissa le relative procedure e i limiti.

L'articolo 3 detta disposizioni finali per l'entrata in vigore della legge e le necessarie norme abrogative. È stata altresì inserita una norma transitoria che fa salvo il parere che le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere sul piano 1986-1990, il quale pertanto potrà ricevere la necessaria attuazione senza dover sottostare ad una nuova procedura parlamentare a carattere consultivo. La norma dispone altresì l'applicabilità delle nuove procedure agli insediamenti previsti dal piano predetto.

Onorevoli Senatori, le disposizioni attualmente vigenti, come si è detto, non consento-

no di dare vita a nuove sedi universitarie se non mediante un intervento legislativo. Ciò rischia, in sostanza, di compromettere il senso stesso del dibattito, da poco avviato in Parlamento, sul nuovo piano quadriennale 1986-1990. Solo un sollecito chiarimento sulle modalità procedurali per l'approvazione del piano consentirà a tutte le forze politiche di proseguire il confronto su un tema così complesso ed importante per la cultura e la scienza italiane con la necessaria serenità. Alla luce di queste considerazioni, e preso atto delle indicazioni concordemente espresse dalle forze politiche sull'argomento, il Presidente della Commissione istruzione ritiene opportuno recepire il frutto della elaborazione in corso presso il Ministero della pubblica istruzione sull'argomento e presentarlo, a nome proprio, all'esame del Senato della Repubblica, nell'auspicio di offrire un contributo costruttivo al dibattito sul futuro della università italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Piano quadriennale di sviluppo)

1. Il piano quadriennale di sviluppo dell'università è proposto dal Ministro della pubblica istruzione tenuto conto dei piani di sviluppo programmati da ciascun ateneo, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Il piano è deliberato dal Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 2.

(Istituzione di nuove università)

1. L'istituzione di nuove università statali è determinata nel piano. A tal fine, è necessario che sulle relative indicazioni vi sia il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

2. La procedura per l'istituzione delle nuove università statali, previste nel piano, si attua attraverso la istituzione presso una università statale, già esistente, di facoltà, corsi di laurea e scuole decentrate e a tal fine indicati nello stesso piano.

3. Il piano determina il fabbisogno finanziario e i contingenti di personale docente e non docente e di ricercatori occorrenti per l'avvio graduale delle nuove istituzioni. I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e i posti di organico, nell'ambito delle complessive dotazioni organiche, sono assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, all'università statale cui fanno capo le nuove istituzioni.

4. L'università, alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova istituzione, adotta tutti i conseguenti provvedimenti, restando riservati al consiglio

di amministrazione i compiti attribuiti al comitato tecnico e al consiglio di facoltà, cui fanno capo la facoltà, i corsi di laurea e le scuole di nuova istituzione, e quelli attribuiti al comitato ordinatore.

5. Nel caso di istituzione di una facoltà diversa da quelle che compongono l'università statale, il senato accademico designa tre professori di ruolo di prima fascia di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà, ai quali affidare i compiti spettanti al comitato ordinatore.

6. Per i posti rientranti nel contingente assegnato alla nuova istituzione, le deliberazioni concernenti le chiamate di professori universitari e le attribuzioni del consiglio di facoltà per lo svolgimento dei concorsi a ricercatore universitario sono adottate da un'apposita commissione. La predetta commissione è composta dal preside della facoltà o dal presidente del comitato, nell'ipotesi di cui al comma 5, e da quattro professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline comprese nel raggruppamento cui attiene il posto, di cui due designati dalla facoltà o dal comitato e due eletti dai professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, delle corrispondenti discipline delle università statali. I predetti membri durano in carica sino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più di un triennio.

7. Allorchè risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione almeno cinque professori di prima fascia che siano titolari di insegnamenti previsti nei piani di studio della nuova facoltà, questa esercita autonomamente i compiti attribuiti ai consigli di facoltà ed il preside viene a far parte del senato accademico.

8. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla nuova istituzione, è quella in cui la stessa è ubicata.

9. Allorchè la nuova istituzione raggiunga per ciascun corso di laurea, quanto a numero di studenti iscritti, di personale docente e non docente e di ricercatori, i parametri a tal fine indicati nel piano per ciascun corso di laurea, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato sentito il Consiglio universitario nazionale, viene costituita in nuova università statale. Se la nuova istituzione si avvicina

al predetto limite senza raggiungerlo, può essere ugualmente costituita in nuova università, se ciò sia rispondente agli obiettivi del piano per assicurare uno sviluppo più equilibrato delle istituzioni universitarie.

10. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, che istituisce la nuova università statale, detta le norme per definire i rapporti tra la nuova università e quella di origine. Entro sei mesi dall'emanazione del predetto decreto, i competenti organi della nuova università adottano lo statuto.

Art. 3.

(Norma finale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al piano di sviluppo quadriennale 1986-1990 nella parte in cui prevede nuovi insediamenti quali strutture decentrate di università statali esistenti, ritenendosi a tal fine valido il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari sul predetto piano.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di piani quadriennali di sviluppo dell'università e di istituzione di nuove università in contrasto con la presente legge.